



TRIBUNALE

DI

NAPOLI NORD

-Terza Sezione Civile-

Il giudice istruttore, dott. Antonio Cirma,

letti gli atti del processo n. [REDACTED] R.G.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza;

rilevato che [REDACTED] ha proposto opposizione tardiva (a tanto facultato dal G.E., con provvedimento del 17.11.2025 nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. [REDACTED] R.G.E., al fine di fare accertare la abusività delle clausole contrattuali) avverso il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso in data 7.01.2017 dal Tribunale di Napoli Nord;

visti i motivi di opposizione consistenti essenzialmente nell'abusività della clausola relativa agli interessi moratori e nell'abusiva indicazione del TAEG;

vista la comparsa di costituzione e risposta di Banca Ifis S.p.A. e Ifis NPL 2021-1 SPV srl, quest'ultima a mezzo della procuratrice Ifis NPL Servicing S.p.A.;

vista l'istanza di sospensione della esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente;

rilevato, quanto alla doglianza relativa al TAEG, che quest'ultimo è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. n. 39169/2021; Cass. n. 4597/2023; Cass. 14000/2023);

rilevato che il tasso di mora del 18% del contratto n. [REDACTED] non risulta manifestamente eccessivo rispetto al TAN del 15,96% pattuito in contratto;

ritenuto, invece, che appare vessatoria la clausola del contratto n. [REDACTED] relativa agli interessi di mora ai sensi dell'art. 33 co.2 lett. F Cod. del Consumo, in quanto tali interessi – pattuiti nella misura del 1,5 % mensili e perciò pari al 18 % annuo (cfr. art.12 del contratto) rispetto ad un tan del 9,48 % – risultano manifestamente eccessivi, tenuto conto del tasso medio degli interessi di mora per operazioni analoghe e per il trimestre di stipula del contratto;

ritenuto, dunque, che sussistano gravi motivi per sospendere l'esecutività del decreto relativamente alla somma corrispondente a detti interessi, pari ad euro 22.970,89;

letto l'art. 649 c.p.c.,

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'istanza di sospensione della esecuzione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del Tribunale di Napoli Nord, quanto alla sorta capitale eccedente euro 37.121,45; rilevato, quanto alla necessità di procedere a mediazione, che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 28/2010 la mediazione non trova applicazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

- nell'opposizione tardiva quella di cui viene chiesta la sospensione non è la provvisoria esecuzione, ma l'esecutorietà del titolo ormai passato in giudicato per mancata opposizione;

ritenuto, pertanto, che non debba essere assegnato un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;

ritenuto che vadano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., vista la richiesta delle parti;

P.Q.M.

Concede il richiesto termine ex art.183, sesto comma, c.p.c., a decorrere dalla

comunicazione della presente ordinanza, e fissa udienza in prosieguo alla data del **26.11.2026**.

Letto l'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

che la predetta udienza sia sostituita dal deposito telematico, da effettuare entro il giorno dell'udienza sostituita, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.

Si comunichi.

Aversa, 20/07/2026

Il Giudice Istruttore

Dott. Antonio Cirma